

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Province del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1^o d'ogni mese.

GAZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		
	Anno	Semestre
Per Firenze	L. 42	22
Per le Province del Regno	Compresi i Rendiconti	12
• 46	24	13
• 58	31	17
Roma (franco ai confini)	52	27
		15

FIRENZE, Sabato 8 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti	L. 122
Francia, Austria e Germania	ufficiali del Parlamento	71
	Id.	37
	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	60
		31
		16

PARTE UFFICIALE

Relazione del Presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, a Sua Maestà, intorno alle Trattative con Roma.

SIRE,

Tosto che la M. V. ebbe degnato comunicarmi la lettera autografa che in data del 6 di marzo di quest'anno Le veniva indirizzata dalla Santità di Pio IX, i miei colleghi ed io ne facemmo immediatamente il soggetto delle nostre deliberazioni, ed avvisammo unanimi che fosse a darsi seguito all'ufficio del Santo Padre, e per atto d'ossequio al capo della Chiesa cattolica, e per la natura dell'ufficio stesso risguardante le sole ragioni del potere esecutivo ed interessi al tutto religiosi e spirituali, di cui però è da tener gran riguardo per rispetto alle credenze ed ai sentimenti della gran maggioranza della Nazione ed all'efficacia che esercitano sulle condizioni morali e sulla concordia e tranquillità del paese.

Ci confermò in tale avviso la considerazione che non lievi utilità sarebbero derivate dal venire ad accordi colla Santa Sede intorno ai tre capi su cui il Santo Padre aveva eccitata la sollecitudine della M. V.; il ritorno dei Vescovi assenti dalle Diocesi, la provvista delle sedi vacanti e l'ammissione dei titolari già preconizzati senza intesa del Governo in alcune provincie del Regno.

Intorno al primo capo noi avevamo già da tempo dovuto occuparci sopra istanza delle popolazioni propense ad avverso al ritorno di loro pastori, ne potevamo essere alieni da un provvedimento che mantenesse intatta la dignità del Governo e fosse consentaneo alle norme della civile prudenza. Il secondo capo ci porgeva occasione di chiarire la Santa Sede circa gli intendimenti del Governo in ordine alla circoscrizione diocesana del Regno, e di chiedere che fino a quando essa non fosse definitivamente determinata, si lasciassero vacanti quelle Sedi vescovili che per la loro esiguità o per altre ragioni si fosse divisato di sopprimere. Il terzo capo ci metteva sulla via di riscrivere all'emenda d'un fatto ch'era contrario alle prerogative della Corona e dello Stato ed aveva suscitato osservazioni e richiami.

D'altra parte, mentre eravamo nella fiducia che il Santo Padre, rivolgendosi alla Maestà Vostra, aveva pur dovuto tener presenti le condizioni proprie di un Governo rappresentativo, le speciali del Regno d'Italia e la Vostra lealtà e fermezza, opinavamo altresì che la Santa Sede fosse per pigliare indirizzo da quelle sante sue tradizioni che in più congiunture l'avevano rettificata a segregare la trattazione dei negozi spirituali da qualsivoglia controversia politica: tradizioni solennemente sancite nella Bulla *Sollitudine ecclesiastarum* di Papa Gregorio XVI che porta la data del 7 agosto 1831. Per ciò noi deliberammo potersi e doversi secondare la domanda del Santo Padre che una persona laica fosse mandata a Roma, affine di conferire intorno ai tre capi sopra accennati e di studiar modo di riscrivere in proposito a qualche accordo.

Il Vostro Governo non esitò pertanto a proporre e la Maestà Vostra a consentire che l'incarico di tale missione fosse commesso all'onorevole deputato commendatore Saverio Vegezzi, a cui si dà compagno e cooperatore il cavaliere avvocato Giovanni Maurizio.

Le istruzioni che vennero loro date ponevano in sodo prima di tutto che le conferenze si tenessero estranee a qualsivoglia quistione politica, ed escludessero ogni materia che non si riportasse ai tre capi surriferiti ed in specie qualsivoglia tema che entrasse nelle competenze del potere legislativo. In secondo luogo dichiaravano che, mentre nel corso delle conferenze o delle conseguenti trattative non occorreva accennare al riconoscimento del Governo di Vostra Maestà da parte della Santa Sede, per non far perdere alle conferenze e trattative stesse il loro vero carattere d'un tentativo d'accordo circa interessi al tutto religiosi e spirituali, non potevansi né dovevansi consentire che esse o nelinsieme, o sopra verun punto speciale includessero la negazione del fatto della esistenza del Regno d'Italia, avvegnacchè il Governo di Vostra Maestà, se non ha mestieri di formale riconoscimento da parte della Santa Sede, tiene diritto e dovere di non prestarsi ad alcun atto che possa tradursi a significare una rinuncia all'esercizio della Sovranità e delle Regie prerogative in qualsivoglia parte del territorio del Regno.

Le istruzioni intorno ai tre capi recavano che si assentisse alla restituzione alle sedi di quei Vescovi il cui ritorno non potesse esser causa di turbamento della pubblica tranquillità, e che d'essero guarentigia d'osservare e far osservare dal loro clero le leggi dello Stato; che delle sedi vacanti si riempissero solo quelle che si divisasse conservare nella futura circoscrizione diocesana del Regno; che la presentazione dei soggetti fosse fatta da Vostra Maestà col previo gradimento della Santa Sede, e che di tale presentazione constasse dall'atto della preconizzazione e dalle Bolle che si sarebbero sottoposte al Regio *Ezequatur*; che da ultimo taluno dei titolari già preconizzati non fosse ammesso per gravi ragioni, d'ordine pubblico e di politica convenienza, e si ammettessero gli altri su cui non cadessero eccezioni, purché si consentisse la traslazione ad altre sedi dei preconizzati a sedi che si divisasse sopprimere, e risultasse della loro presentazione da parte di Vostra Maestà nelle Bolle da sottopersi anch'esse al Regio *Ezequatur*.

Assicurati per tal guisa que' principii che ogni Governo civile ha stretto debito di tutelare, il Governo di Vostra Maestà non si perito di dar corso alle trattative, riposando dall'un canto sull'accorciamento dei suoi negoziatori, e mettendo pugno dall'altro che il paese, in cui al primo suono che ne usciva erais destata certa apprensione, avrebbe deposito ogni dubbiezza, quando avesse avuto piena ed esatta notizia delle norme che il Governo si era prefisse e delle quali reputò suo debito dar tosto sentore colla Circolare indirizzata dal Ministro dell'Interno ai Prefetti del Regno il 2 dello scorso maggio.

Due periodi corsero le trattative, segnati dai due viaggi che fecero a Roma i negoziatori nell'aprile e nel giugno. Accolti dal Santo Padre con dimostrazioni di singolare benevolenza, particolarmente indirizzo all'Augusta Persona della Maestà Vostra, essi la prima volta non potevano che esporsi gli'intendimenti del Governo di Vostra Maestà, e raccomandare a incontro quelli della Santa Sede nel concetto che, salvi i punti di massima, potesse farsi luogo, come è il caso di ogni negoziazione, a qualche opportuno compromesso sui punti di minor rilievo. In effetto, come essi trovarono arrendevole la Santa Sede al non richiedere indistintamente il ritorno di tutti i Vescovi assenti, così accennarono che il Governo di Vostra Maestà avrebbe smesso il proposito di porre al ritorno peculiari condizioni; e come la Santa Sede non aveva disdetta la opportunità di una nuova circoscrizione delle diocesi del Regno, così non avvisarono insistere sul preciso numero delle sedi da tener vacanti o da coprire, essendo agevole a riconoscere che in tale argomento dovevano calare a un partito intermedio fra quello del Governo e quello della Santa Sede sopra l'apprezzamento delle ragioni che dalle due parti si sarebbero messe fuori a sostegno dell'uno o dell'altro. Parimente, non avendo la Santa Sede significata una decisa repugnanza ad entrare nelle vedute del Governo circa taluno dei Vescovi già preconizzati, i negoziatori espresso la propensione del Governo ad agevolare alla Santa Sede le vie d'assicurare le condizioni degli altri tutti secondo decoro e convenienza.

Ma per ragguagliare il Governo col vivo della voce degli intendimenti manifestati dalla Santa Sede, e singolarmente per chiarirlo delle difficoltà sollevate nelle conferenze intorno all'*Ezequatur* delle Bolle di nomina dei vescovi e intorno al loro giuramento, i negoziatori chiesero ed ottennero di ricondursi alla sede del Governo. I ragguagli dati dal commendatore Vegezzi furono da noi raccolti ed apprezzati come la gravità dell'argomento richiedeva, e ci porsero tema a mature discussioni, specialmente sui due punti anzidetti. Quanto al primo fu riconosciuto che il Governo di Vostra Maestà non poteva rinunciare ad una così preziosa *guarantiglia* del principato civile com'è la concessione dell'*Ezequatur* alle provvisioni pontificie, che forma parte del nostro diritto pubblico interno, che nell'articolo 18 dello Statuto è inscritta fra le prerogative riservate alla Corona, e che il nostro Stato ha comune con quasi tutti gli altri Stati cattolici. Quanto al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenerlo, nel concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenerlo, nel concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenerlo, nel concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenerlo, nel concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenerlo, nel concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non portano, dacchè un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenere il concetto altresì che i Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedи senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo che i negoziatori fecero ritorno al secondo punto, sebbene potesse parecchio sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Ch

Art. 21. Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'articolo 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo articolo 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'articolo 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colte avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.

In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 22. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore R. Decreto.

Art. 23. A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera, le frazioni residue degli edifici e terreni in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per il proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usuarne in modo profittevole.

CAPO IV. — *Dell'indennità e del modo di determinarla.*

Art. 24. Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari, ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo ch'egli offre per la loro espropriazione.

Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'articolo 17 della presente legge.

Nel caso dell'articolo 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25. Affinchè la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario ch'essi ne abbiano fatta expressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa conseguirsi al sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'articolo 18.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nel tempo stesso presentate.

Art. 26. Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18, i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale, coll'assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

Art. 27. L'indennità è accettata o pattuita direttamente dai coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfeutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfeuti che trovansi in possesso del fondo.

Gli usufruitori, i conduttori, i proprietari diretti ed altri a cui spettasse qualche diritto negli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esprire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28. L'accettazione dell'indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che sian conclusi fra questo ed i proprietari ed enfeuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si consideranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti sieno compresi nella espropriazione.

Art. 29. Scaduto il termine indicato nell'articolo 25, debborno trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conclusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art. 30. Il prefetto ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52, e potrà anche, udito il Consiglio di prefettura, autorizzare il pagamento diretto delle indennità per intero od in parte all'espropriante, quando sarà da questo o dall'espropriante somministrata, a tutela dei diritti dei terzi, idonea garanzia.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi per quali fu acquisita od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

Art. 31. Il prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32. Il tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomine con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti, con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto.

Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33. Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34. La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.

Art. 35. Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedire ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'articolo 51.

Art. 36. Non è necessario che le parti inte-

ressate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascuna comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.

La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dello espropriante.

Sono a carico dello espropriante unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'articolo 24.

Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38. Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.

Art. 39. Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta allo espropriato consistrà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

Art. 40. Nel caso di occupazione parziale, l'indennità consistrà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà stimato, e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà stimato a più di un quarto della indennità che secondo l'articolo 40 sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile per il giusto prezzo stimato a termini dell'articolo 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo superiore al quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.

L'espropriante può esimerse dall'accettare questo abbandono pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità stimata a norma dell'articolo 40.

In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'articolo 40.

Art. 42. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

Art. 43. Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultati essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano di esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44. Se il fondo è enfeutito, deve considerarsi come libero.

L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfeute, né a sopportare aumento di spesa nel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45. Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salvo a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46. È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione di un utile al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

CAPO V. — *Dell'espropriazione.*

SARZONI I. — Decreto e pronuncia dell'espropriazione e l'occupazione dei beni: suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.

Art. 47. La relazione dei periti viene dal presidente del Tribunale trasmessa al prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell'art. 37.

Art. 48. Il prefetto riceverà la relazione dei periti, ordina all'espropriante di depositare nella cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto delle indennità per intero o in parte a norma dell'art. 30; ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Nel Decreto in cui si pronuncia l'espropriazione, deve indicarsi l'ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia, e di cui venne fatto il deposito o il pagamento.

Art. 49. Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.

Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata, o da depositarsi, sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50. La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del Decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51. Il Decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione

dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto all'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

SARZONI II. — Effetti della espropriazione riguardo ai terzi: pagamento dell'indennità.

Art. 52. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esercitabili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di casa, ne impedire gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere, non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

Art. 53. Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'articolo 20, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'articolo 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'articolo 60 della presente legge.

TITOLO II.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

CAPO I. — *Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari alla esecuzione delle opere pubbliche.*

Art. 64. Gli intraprenditori ed esecutori di una opera dichiarata di pubblica utilità, possono occupare temporaneamente i beni privati, per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per far deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

I materiali raccolti dal proprietario per suo uso anche in terreni non chiusi da muro non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'articolo 71.

Art. 65. La domanda deve essere dagli intraprenditori ed esecutori dei lavori direta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono di assegnare all'occupazione e dell'indennità da medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare esplicitamente se accettano l'offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, senza che sia stata fatta espresso dichiarazione di accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione della proposta, oppure fra tutte le parti interessate, e le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare esplicitamente se accettano l'offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 67. Gli esponenti dei terreni da occuparsi saranno a mezzo del sindaco avvertiti del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68. Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alle perdite dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69. Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nel termine di trenta giorni, di rovesciamento di ponti per impegno delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i prefetti ed i sotto-prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorrono all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Se poi l'urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il prefetto od il sotto-prefetto, ed attendere il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea si fosse saldo del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenerne la retrocessione.

Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità, qualora questa

gli articoli 39, 40 e 41, salvi qui concorsi nella opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 95. Gli atti di vendita, di quitanza ed altri relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni di atti.

Art. 96. Le notificazioni prescritte dalla presente Legge, le quali non siano espressamente stabilite doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.

Art. 97. Nelle provincie del Regno nelle quali non è dalle leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi o dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'art. 53 si adempiano le formalità corrispondenti, che siano prescritte dalle leggi civili in dette province vigenti.

Art. 98. Le attribuzioni date colla presente legge al prefetto, eccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo avviso del Consiglio di prefettura, possono essere delegate ai sotto prefetti del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

Art. 99. Le opere che all'epoca della pubblicazione della presente Legge già sono ordinate da una legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato a tutto lo esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblica utilità, a norma delle leggi precedenti, si considerano di pubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta, o rinnovata senza altra formalità, nel Decreto che approva i progetti per la loro esecuzione.

Art. 100. Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cui avrà esecuzione la presente Legge, saranno applicabili le leggi e disposizioni che nelle diverse provincie del Regno erano in vigore.

Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi, preveduti dagli articoli 39, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in forza della presente Legge, sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalla medesima.

Art. 101. La presente Legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse province del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.
S. JACINTO.
A. PETRINI.

(Per la relazione che si riferisce alla presente Legge, vedi n° 163, giovedì 6 corrente).

Relazione fatta a S. M. dal Ministro della Guerra in udienza del 5 giugno sul Decreto n° 2346, pubblicato nel numero 157 di questa Gazzetta.

SIRE,

Sotto la direzione di uffiziali dell'Esercito, di funzionari del corpo d'Intendenza Militare, o di altri a ciò specialmente delegati, sono attualmente incaricati del disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra vari personali d'impiegati civili, i quali per la rispettiva organizzazione variano fra loro nei gradi, nelle classi ed anche in parte negli stipendi, non che poi discordano nelle norme di ammissione ed avanzamento.

Da appositi studi a tal riguardo praticati, e per quella uniformità di principi e di equità che informarono mai sempre gli atti del Governo della M. V., si è riconosciuta la convenienza ed utilità di dare a questi diversi personali civili un solo ed uniforme ordinamento e di regolarne in pari modo l'ammissione, l'avanzamento ed i vantaggi.

Con tale misura, oltreché andrebbe a cessare la differenza che in oggi si verifica nella gerarchia e nelle retribuzioni di personali che sebbene sotto diversa denominazione attendono pur tutti egualmente in dipendenza di questo Ministero al disimpegno di servizi che hanno una stretta analogia fra loro, si otterrebbe poi nell'interesse dell'amministrazione militare un facile mezzo di poter assegnare e trasferire un impiegato a quel ramo di servizio che più si riconosca proprio alla stitudine di ciascuno di essi, il che al presente per le diverse loro organizzazioni si rende in pratica di non poco difficile esecuzione.

Allo scopo poi di stabilire una restrizione nella gerarchia di questi personali contabili ed ottenerne nello stesso tempo una diminuzione di impiegati in quelle piante organiche nelle quali in ragione degli effettivi bisogni dell'opera loro si riconosce possibile, sarebbe intendimento del referente di istituire un distinto personale sotto la denominazione di scrivani locali che in proporzionale numero verrebbero ripartiti nei vari uffici cui sono addetti gli impiegati contabili, per compiervi in loro aiuto lavori d'ordine e di scrutazione.

Questi scrivani a misura dei bisogni, ed a seconda dei modi all'aperto prescritti, sarebbero nominati per Decreto Ministeriale, e per rendere più facile il reclutamento verrebbero appunto dichiarati locali, di guisa che non potessero senza il loro consenso essere trasferiti in luogo diverso da quello in cui furono nominati.

E quantunque per tale nomina non s'intenderebbe di conferire loro alcun diritto di progredire in carriera oltre le classi in cui si vorrebbero distinti, nondimeno non ne resterebbe ad essi per massima precluso l'adito, dappoiché quante volte ne avessero i volti requisiti potrebbero concorrere ai posti che risultassero vacanti nella categoria degli aspiranti contabili.

Per diminuzione però di lavoro o per soppressione di ufficio, come anche per incapacità posteriormente avveratasi nell'esercizio delle affidate incombenze, e così per negligenza o cattiva condotta in servizio, venendo a cessare il bisogno o l'opportunità dell'opera di questi scrivani locali, potrebbero i medesimi essere senza altro dispensi-

Per le posizioni di disponibilità, aspettativa,

congedi e pensioni verrebbero ad essi applicate quelle stesse Leggi e Regolamenti che fossero in vigore per gli impiegati dei personali contabili.

Eppertanto, animato dagli esposti riflessi, sottopone il riferente all'approvazione della M. V. l'unito schema di Decreto, con cui, qualora non piaccia alla M. V. di disporre altrimenti, vieno stabilita una sola gerarchia per i personali contabili e la loro assimilazione di rango con gli uffiziali dell'esercito e cogli impiegati ad essi assimilati, e viene inoltre istituito un percorso d'impiegati d'ordine che assumerebbero la denominazione di scrivani locali.

Le promozioni però o passaggi di classe, che potessero spettare in ciascun ramo di servizio ai personali contabili in discorso secondo i nuovi ordinamenti, non dovrebbero aver luogo che allor quando si riconoscessero possibili nei limiti delle somme che per ognuno di essi venissero dal Parlamento assegnate nel bilancio del venturo anno 1866; ed altrettanto sarebbe osservato per gli aspiranti e per gli scrivani locali, alla cui nomina si procederebbe a misura delle occorrenze del servizio.

L'enunciato poi, più propriamente diretto a stabilire la uniformità di trattamento dei personali contabili, non fissa per i singoli rami di servizio il numero degli impiegati di ciascun grado e classe, ma ne determina soltanto la gerarchia e gli stipendi, non che le norme di ammissione ed avanzamento, per le quali resterebbe in massima stabilità che anche gli uffiziali sott'uffiziali dell'esercito potessero in parte concorrere a coprirne i posti vacanti, e verrebbe inoltre disposto che per ogni passaggio di grado o classe dovesse precedere un determinato periodo di servizio nel grado o classe immediatamente inferiore.

Accettando la M. V. le fatte proposte, si debbe premura il riferente di sottoporre quanto prima alla Augusto. Sua firma i quadri graduati numerici di ogni personale, distinti per ciascun servizio, e questi in base ai bisogni dell'esercito nell'attuale sua condizione di pace, ed aruto riguardo alle esigenze di una bene intesa ed or-
digno di economia.

E egli è naturale che non tutti abbiano potuto essere portati alla pubblica discussione, perchè la sessione che sta per terminare è quella nella quale vi venne presentato il maggior numero di progetti importanti; e quanto sia serio il lavoro delle vostre Commissioni, voi lo sapete.

Credo poter dire che non vi fu mai tempo in cui i progetti di legge sieno stati studiati più scrupolosamente, e con indipendenza maggiore.

« Ma al tempo stesso voi avevate ampiamente

una testimonianza resa a quell'illuminato patriottismo col quale il Corpo legislativo ha adempito al suo mandato, è pure una prova dell'importanza degli oggetti che voi avete trattati e della libertà delle discussioni. (Benissimo)

« Ma al tempo stesso voi avevate ampiamente e con sollecitudine trattati i grandi interessi economici e finanziari sui quali si fonda la prosperità generale. Voi avete così dato l'opera nostra a tutto ciò che si riferisce al progresso morale e materiale della nostra società.

« Nelle nostre discussioni, tanto sui banchi dei deputati come su quelli del Governo, trovano largo campo oratori eminenti la cui parola è da lungo tempo apprezzata, e giustamente ammirata. Ma voi mi permetterete di dire di onore di quest'Assemblea, e con somma soddisfazione, che noi abbiamo visto sorgere in quest'anno molti e solidi talenti i quali devono aumentarla la fiducia del paese.

« Come frutto delle vostre deliberazioni voi destate un assieme di leggi studiate con ponderazione, e vivamente discuse, il cui carattere liberale e progressivo corrisponde alla pubblica opinione.

« Ma non è questo il solo risultato dei vostri lavori. Molti progetti di legge rimangono ancora allo stato di semplici relazioni, e riguardo a tanti altri, gli studi sono già avanzati per modo da permettere la discussione sul principio della prossima sessione.

« Egli è naturale che non tutti abbiano potuto essere portati alla pubblica discussione, perchè la sessione che sta per terminare è quella nella quale vi venne presentato il maggior numero di progetti importanti; e quanto sia serio il lavoro delle vostre Commissioni, voi lo sapete.

« E' stato comunicato alla nostra Camera di Commercio da quella da Nizza c'è i bastimenti italiani che giungeranno in quel porto dai porti d'Italia con carichi di grano, imbarcati anteriormente nella Russia meridionale, andranno esenti dal pagamento del diritto di tonnellaggio.

« Malgrado le passate oscillazioni di temperatura e burrascose, e malgrado il forte calore che s'è spiegato ad un tratto, il numero dei malati agli ospedali ed in città è affatto minimo, come accade sempre nelle più salubri estati.

« La Lombardia reca questi nuovi particolari sulla tromba terrestre del 30 giugno:

« Già tre giorni, uno studio notevole di curiosi va percorrendo quella parte del territorio o di Monza che fu devastata dalla tempesta del 30 giugno. La carità del paese si è più destata vivissima, per venire in soccorso delle famiglie che si trovarono private del loro più cari, e che colla rovina delle loro abitazioni, ridotte a cumuli di macerie, perdettero i loro averi. In seguito ad un affettuoso appello fatto dal sindaco di Monza, si raccolse dalla privata beneficenza un primo tributo spontaneo di elargizioni in denaro, e ciò che più preme un irredito di indumenti e di suppellettili casalinghe. Nel pubblico spedale di Monza e presso private famiglie si curano i molti feriti, tra i quali avvenne alcuni di cui si dispersa la guarigione. La popolazione dei comuni stati percossi dalla tempesta non sa ancora riaversi dal suo terribile sgambito, e interrogati, mal si riconoscono intorno al cataclisma che li cose in un attimo, e stampo orme pur troppo spaventevoli. Queste orme sono ancora visibili in tutta la loro più squallida realtà.

« L'attenzione de' fisici e massimamente rivolta al comune di Brugherio, ove la tempesta cominciò il suo viaggio di devastazione. Essa scese innanzi tutto sull'ampia cascina, che illeggiadri la giardino della villa Noseda. Ivi strappò dalle radici alberi anni, trasportandoli a grandi distanze, e mozzandone alcuni a metà, e succhiando tutti gli umori dal tronco, li ridusse ad un fascio di seghette e filiformi. Queste reliquie di distruzioni meriterebbero per la rarità dei fenomeni e presentano di essere depositi nel Museo civico di Milano, ove si conservano le reliquie vegetali dalla tempesta che devastò nel 1811 il parco di Monza. In quel bosco era appesa una vastissima gabbia con cento varietà di uccellini, che andò distrutta dalla meteora colla morte di que' volatili, e solo fu rispettata una magnifica statua che rappresenta Galileo Galilei nell'atto di studiare l'oscillazione del pendolo. Per una strana bizarria, la folgore lasciava illesa l'effigie di questo grande indagatore della natura. Essa invece staccava un grosso assiolo dalla gabbia della villa Noseda, ed andava a commetterlo cogli stessi chiodi al disotto della gabbia di un'altra casa lontana quasi un cento passi. Radeva al suolo due muri di cinta del giardino della villa Missori della lunghezza di settanta e più passi, levando le macchine di ferro dai gangheri per ritorcerle insieme.

« L'Italia ha creduto per qualche tempo dover rifiutare le esibizioni isolate che le venivano fatte da qualche Stato tedesco; oggi sembra che ella voglia attenersi ad una combinazione ben semplice, la quale consiste nell'accordare a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Per tal modo la Prussia, ed i Granducati di Baden, d'Oldenbourg, e di Saxe-Weymar verrebbero a godere immediatamente delle riduzioni di tariffe state stipulate nel trattato italiano-francese.

GERMANIA. — I diversi Stati tedeschi cominciano a soffrire seriamente per le tristi condizioni nelle quali versano il loro commercio e l'industria d'acciò d'Italia ha conchiuso dei trattati di commercio colla Francia, e più tardi colla Svizzera.

« L'Italia ha creduto per qualche tempo dover rifiutare le esibizioni isolate che le venivano fatte da qualche Stato tedesco; oggi sembra che ella voglia attenersi ad una combinazione ben semplice, la quale consiste nell'accordare a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

« Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

« Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.